

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5219

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVELLO, PAZZAGLIA, FRANCHI, TASSI

Presentata il 9 novembre 1990

**Integrazione dell'articolo 94 della Costituzione.
Comunicazione alle Camere delle dimissioni del Governo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La consuetudine delle crisi di Governo risolte al di fuori del Parlamento ha accentuato, al di là degli stessi principi e della stessa volontà costituzionale, il potere dei partiti e delle loro segreterie, con il conseguente annullamento di quella centralità del Parlamento che era stata voluta dai costituenti.

Riteniamo, quindi, necessario proporre una integrazione all'articolo 94 della Costituzione prevedendo che, nel caso in cui il Governo, per qualsiasi motivo, intenda rassegnare le dimissioni, debba comunicare a ciascuna delle due Camere le ragioni e le cause della crisi.

Le Camere, alle quali costituzionalmente non compete l'accettazione delle dimissioni — atto che rientra nei poteri esclusivi del Presidente della Repubblica — confermano o revocano la fiducia.

L'orientamento espresso dalle Camere avrà tutta la sua rilevanza politica

e, su questo piano, costituirà elemento non secondario per le conclusioni sulla crisi che spettano esclusivamente al Presidente della Repubblica.

In altre parole, con la proposta integrazione dell'articolo 94 della Costituzione, abbiamo ritenuto, contestualmente, di mantenere integro ogni potere del Presidente della Repubblica; conservare la piena discrezionalità del Governo nelle proprie scelte; ridare la doverosa centralità alle Camere, aggiungendo al loro potere di presentare sempre mozioni di sfiducia, anche il dovere del Governo, di esattamente informarle quando eventi extraparlamentari determinano specifiche crisi.

Riteniamo di aver espresso chiaramente il nostro pensiero senza addentrarci in ulteriori considerazioni, e di aver proposta una formula che può essere accolta da tutti gli onorevoli colleghi sensibili a questo problema.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 94 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Governo, prima di presentare le proprie dimissioni, ne comunica motivatamente le ragioni a ciascuna Camera. Sulla base delle comunicazioni del Governo ciascuna Camera conferma o revoca la fiducia ».